REGOLAMENTO (CEE) N. 2993/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1973

relativo a talune misure da adottare in seguito alle misure congiunturali stabilite in Italia nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2959/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973, che stabilisce alcune misure congiunturali da adottare nel settore dello zucchero in Italia in seguito all'evoluzione della situazione monetaria [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che, malgrado la fissazione di un nuovo tasso rappresentativo della lira italiana, i prezzi nel settore dello zucchero sono mantenuti al livello, in lire italiane, valido il 31 ottobre 1973 ; che gli importi fissati in detto settore vengono adeguati tenendo conto dell'incidenza del mantenimento dei prezzi italiani al livello del 31 ottobre 1973 ;

considerando che occorre precisare gli importi e le somme da adeguare ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il coefficiente 0,9615 si applica in Italia ai seguenti importi espressi in unità di conto nella regolamentazione comunitaria in materia di zucchero :

1. le cauzioni ;
2. gli importi fissati nell'ambito dell'intervento mediante acquisti ;
3. gli importi del contributo e del rimborso fissati nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio ;
4. il premio di denaturazione ;
5. le restituzioni alla produzione ;
6. le sovvenzioni contemplate nell'articolo 34 del regolamento n. 1009/67/CEE [2] ;
7. l'importo del contributo gravante sulla produzione nonché l'importo contemplato nell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 700/73 [3] ;
8. l'importo dovuto dal fabbricante di zucchero al produttore di barbabietole, in virtù dell'articolo 27 paragrafo 4 del regolamento n. 1009/67/CEE ;
9. l'importo della partecipazione alle spese di magazzinaggio da parte dei produttori di barbabietole in caso di riporto ;
10. l'importo della sovvenzione per la raffinazione dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 2

I prezzi delle barbabietole espressi in lire italiane nei contratti di forniture di barbabietole sono mantenuti al livello del 31 ottobre 1973 espresso in lire italiane.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

[1] Vedi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

[2] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

[3] GU n. L 67 del 14. 3. 1973, pag. 12.